

**SCHEMA DI CONVENZIONE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE DI ABITARE ACCOMPAGNATO  
PER ADULTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO VAL D'ADIGE**

**Codice CUP:** [REDACTED]

Tra

il Comune di Trento – Servizio Welfare e coesione sociale

e

il Soggetto gestore.....

**PREMESSO CHE:**

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 23 dicembre 2021, n. 199 e successive variazioni, prevede all'interno dell'area strategica "*Siamo comunità*" l'obiettivo di "*Costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità*" e l'obiettivo operativo "*Sostenere i processi di interazione e di integrazione in ambito sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario, finalizzati ad offrire risposte integrate ai bisogni complessi delle persone e delle comunità*";
- ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 139 del 15/11/2022, per la realizzazione del Servizio di abitare accompagnato a favore di adulti in situazione di vulnerabilità nel Territorio Val d'Adige (di seguito Servizio), il Comune di Trento ha inteso individuare un soggetto del Terzo settore, accreditato ai sensi dell'art. 20 della L.p. 13/2007 e dell'art. 6 del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.p.p. 9 aprile 2018 per l'aggregazione funzionale "Età Adulta", a cui concedere un contributo;
- con deliberazione della Giunta comunale n. [REDACTED] del [REDACTED] è stato approvato il Bando e lo schema di convenzione;
- con il Bando del [REDACTED], prot. [REDACTED] l'Amministrazione ha reso note le condizioni di selezione e gli adempimenti di interesse pubblico da osservare nell'ambito dell'azione sovvenzionata;
- a seguito di detta selezione con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale n. 15/[REDACTED] del [REDACTED] è stata individuata come idonea la proposta progettuale di [REDACTED];

tutto ciò premesso, a far integrante e sostanziale parte della presente convenzione, fra le parti sopra nominate si conviene e stipula quanto segue:

## **Art.1**

### **Oggetto, finalità del Servizio**

1. La presente Convenzione è da considerarsi quale accordo ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007 ed ha per oggetto la realizzazione del Servizio di abitare accompagnato per adulti nel Territorio Val d'Adige (di seguito Servizio).
2. Il Servizio, disciplinato negli standard minimi dalla scheda 2.1 del "Catalogo dei servizi socio-assistenziali" della Provincia Autonoma di Trento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 2020, è finalizzato a favorire il benessere delle persone in situazione di vulnerabilità attraverso l'assistenza e l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento, di competenze personali, relazionali e sociali.
3. Gli standard minimi del Catalogo sono integrati con quanto stabilito dalla presente convenzione, che si inquadra come obblighi di servizio pubblico richiesti al Soggetto gestore del Servizio.
4. Il Servizio riguarda interventi residenziali di supporto abitativo rivolti a persone in situazioni di vulnerabilità personale, sociale, economica o abitativa, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma. Detti interventi si suddividono nelle seguenti tipologie:
  - Abitare accompagnato ad alta protezione;
  - Abitare accompagnato a bassa protezione.
5. Per la gestione ed esecuzione del Servizio, sia ad alta protezione sia a bassa protezione, gli alloggi sono messi a disposizione dal Soggetto gestore.
6. Parte integrante e sostanziale della presente convenzione ai fini della realizzazione del Servizio è il progetto del Soggetto gestore .

## **Art. 2**

### **Durata**

1. La presente convenzione ha durata triennale e decorre dal giorno 01 aprile 2023 e termina il 31 marzo 2026, anche nelle more della sottoscrizione della stessa, al fine di garantire continuità degli interventi alle persone già in carico presso analogo Servizio.

## **Art. 3**

### **Fabbisogno di alloggi per la realizzazione del Servizio**

1. Il fabbisogno complessivo degli interventi di **Abitare accompagnato ad alta protezione** è di almeno n. 7 (sette) posti letto presso alloggi con capienza massima di 4 posti per ciascun alloggio, da impiegare in forma di coabitazione.
2. Il fabbisogno complessivo degli interventi di **Abitare accompagnato a bassa protezione** è di almeno 22 (ventidue) posti letto presso alloggi con capienza massima di 4 posti per ciascun alloggio, da impiegare anche in forma di coabitazione.

3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 il Soggetto Gestore mette a disposizione idonei alloggi situati nel territorio del Comune di Trento, in possesso delle seguenti caratteristiche:
  - destinazione urbanistica compatibile a tutti i requisiti di civile abitazione previsti dalla normativa vigente, sotto il profilo igienico sanitario, residenziale e di sicurezza antincendio e antinfortunistica, anche in relazione alla capienza massima di persone da ospitare;
  - adeguata collocazione territoriale in ordine a vicinanza a mezzi di trasporto pubblico, privilegiando quegli immobili che dal punto di vista logistico favoriscono la mobilità sul territorio cittadino e l'accesso agli esercizi commerciali ed ai vari servizi pubblici amministrativi e sanitari;
  - forniti di arredi ed attrezzature adatti alle esigenze abitative degli ospiti.

#### **Art. 4**

##### **Destinatari del Servizio**

1. Il Servizio è rivolto a persone adulte residenti nel Territorio Val d'Adige, di età compresa tra 18 e 64 anni o nuclei familiari in una o più delle seguenti condizioni:
  - a) persone in situazione di disagio abitativo, con particolare riferimento a condizioni di emergenza e/o di perdita dell'autonomia personale;
  - b) persone in situazione di fragilità economica, personale, sociale o familiare, che stanno affrontando un percorso verso l'autonomia personale e che necessitano di una soluzione abitativa in cui trovare sostegno e supporto nelle attività di vita quotidiana;
  - c) persone che necessitano di protezione sociale;
  - d) persone che provengono da un percorso in altri servizi residenziali, ma che non sono ancora pronte per una vita completamente autonoma.
2. In un'ottica di reciproca solidarietà e sperimentazione il Servizio può accogliere destinatari diversi in coabitazione. In altri casi inoltre, previa valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 7 il servizio può ospitare persone di altre fasce di età rispetto a quella indicata al comma 1.
3. Per situazioni di particolare gravità potranno essere inserite persone provenienti da fuori Comune, purché vi sia disponibilità di posti e nessuna lista d'attesa da almeno 30 giorni, previa valutazione della Commissione di cui all'art. 7.

#### **Art. 5**

##### **Obiettivi specifici, modalità di attuazione, compartecipazione degli utenti**

1. Gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere sono:
  - mantenere e/o ripristinare la massima autonomia di vita possibile dei soggetti destinatari;
  - prevenire rischi di emarginazione sociale;
  - migliorare le competenze personali per la vita quotidiana (cura di sé, della propria salute, degli spazi in cui abitano);
  - contrastare situazioni di marginalità, esclusione ed isolamento recuperando le potenzialità delle persone.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi viene definito un progetto di accoglienza, condiviso con la rete dei servizi e le figure formali e informali di riferimento. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari e di utenti esperti nelle diverse attività di accoglienza.
3. Il percorso dell'abitare accompagnato mira a valorizzare la partecipazione e il coinvolgimento attivo dei destinatari nel proprio percorso di autonomia, favorendo anche, nella misura possibile, la compartecipazione alle spese.  
A riguardo il Soggetto Gestore, di concerto con il Servizio sociale competente, applica a ciascun utente una percentuale di compartecipazione alle spese di cui all'art. 12, comma 2, lett. g) ed h) del Bando, eventualmente quantificandola in relazione alla sua capacità economica. La definizione delle quote a carico dei beneficiari del Servizio verrà stabilita all'interno della Commissione di cui all'art.7.

## **Art. 6**

### **Modalità di accesso al Servizio, progetto di accoglienza, contratto di ospitalità, verifica e monitoraggio**

1. L'accesso avviene su proposta del Servizio sociale sulla base della valutazione della Commissione, di cui all'art. 7, alla quale vengono invitati la persona destinataria del Servizio, l'assistente sociale di riferimento e se necessario i referenti della rete dei soggetti formali e informali coinvolti.
2. Per ciascuna persona accolta, all'atto dell'ingresso in appartamento, il soggetto gestore stipula un contratto che dà titolo alla persona di godere degli spazi per il periodo di durata del progetto di accoglienza. Detto contratto dovrà prevedere clausole adeguate per il rilascio degli spazi da parte di persone che non concordano con la chiusura del progetto.
3. Per ciascuna persona accolta, entro tre mesi dall'inserimento, l'equipe di operatori del Soggetto gestore definisce un progetto di accoglienza sulla base degli obiettivi generali indicati dal Servizio Sociale e concordati in Commissione. Il progetto di accoglienza individua le finalità, gli interventi e gli impegni richiesti alla persona beneficiaria del Servizio.
4. Il progetto viene condiviso con il Servizio sociale competente e gli altri soggetti coinvolti che lo monitorano nel tempo.
5. Per ogni accoglienza dovranno essere organizzati, almeno ogni sei mesi, incontri di verifica e di monitoraggio di rete sull'andamento e durata del percorso con il Servizio sociale inviante, oltre ad eventuali altri Servizi territoriali direttamente coinvolti nel caso.
6. Il Soggetto gestore provvede, inoltre, alla redazione di relazioni periodiche di aggiornamento comprensive di elementi descrittivi oggettivi, di valutazioni professionali in merito all'andamento di ciascuna accoglienza.

## **Art. 7**

### **Commissione di accesso**

1. E' istituita una Commissione composta da: il Soggetto Gestore, che accompagnerà le persone nel percorso all'autonomia (con 2 operatori), tre membri permanenti (2 del Servizio

Welfare e coesione sociale e 1 del Servizio di Salute mentale distrettuale di APSS).

2. La commissione, come indicato negli articoli precedenti, avrà funzione di:
  - valutare l'accesso delle persone al Servizio, prevedendone sempre la partecipazione al momento valutativo secondo criteri di priorità dei bisogni individuati dall'Amministrazione anche su proposta del Soggetto gestore;
  - definire le quote di compartecipazione degli utenti del servizio, così come indicato all'art. 5, comma 3.
  - gestire le criticità in riferimento all'andamento dei progetti individualizzati degli utenti;
  - validare eventuali dimissioni anticipate rispetto a quanto definito nel progetto iniziale.

## **Art. 8**

### **Fasi dell'accoglienza**

1. Il progetto di accoglienza presso gli appartamenti si sviluppa nelle seguenti tre fasi distinte, articolate in base alla condizione delle singole situazioni:
  - A. FASE DI PRIMA ACCOGLIENZA: riguarda il primo periodo di accoglienza, della persona, volta a garantire l'instaurazione della relazione di aiuto. Nell'ambito di questa prima fase si avvia il processo di conoscenza, si effettua una prima osservazione della condizione della persona e si approfondiscono le problematiche che hanno portato alla necessità del progetto. In questa fase è prevista la definizione delle finalità del progetto di accoglienza. Il progetto individua gli interventi più adeguati da attivare e i relativi tempi di realizzazione.
  - B. PROGETTO DI ACCOGLIENZA: in questa fase avviene la realizzazione delle azioni del progetto di accoglienza prevedendo la partecipazione dei servizi coinvolti nella situazione, al fine di promuovere un adeguato percorso di sostegno e aiuto.
  - C. CONCLUSIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA: la terza fase prevede il termine del progetto di accoglienza, con il superamento della condizione di difficoltà e la conseguente definizione di un progetto esterno alla struttura e/o la necessaria ridefinizione del progetto alla luce degli esiti degli interventi realizzati. In questa fase risulta rilevante la funzione di supporto in vista della dimissione, con il raccordo con i contesti individuati, e assicurando il collegamento con agenzie e servizi esterni in ambito lavorativo, abitativo ed educativo.
2. Le fasi di ciascun progetto di accoglienza si realizzano attraverso attività indirette (équipe e coordinamento e lavoro con la comunità territoriale in cui il servizio è inserito) e attività dirette con le persone accolte.

## **Art. 9**

### **Attività e prestazioni da assicurare per la realizzazione del Servizio**

1. Per la realizzazione del Servizio il soggetto gestore garantisce la presenza di adeguate figure professionali con orari flessibili compatibilmente con la presenza dei beneficiari e con le attività svolte; in particolare deve essere assicurato il presidio differenziato per le tipologie

di interventi:

- a.1 **Abitare accompagnato ad alta protezione:** l'intervento è rivolto a persone o nuclei familiari con l'esigenza di acquisire e/o consolidare lo sviluppo di autonomie a livello personale, sociale, abitativo e lavorativo. L'accompagnamento all'intervento di Abitare accompagnato nei confronti dei beneficiari, o del gruppo in caso di coabitazione, è caratterizzato da una funzione di affiancamento, collaborazione e stimolo per l'acquisizione delle competenze necessarie e per lo svolgimento delle azioni previste dal progetto. Per tale intervento dovranno essere assicurate almeno 60 ore settimanali complessive di attività/presidio a favore di tutti i beneficiari (almeno 7 – rif. art. 3) cui va assicurata l'alta protezione.
- a.2 **Abitare accompagnato a bassa protezione:** l'intervento è rivolto a persone o nuclei familiari con livelli di autonomia socio-economica e lavorativa maggiori rispetto ai destinatari della tipologia precedente e che si avvicinano a quelli ritenuti idonei per una vita in autonomia. prevede un presidio minore ed è caratterizzato da una funzione di monitoraggio e di orientamento alla piena autonomia. Per tale intervento dovranno essere assicurate almeno 55 ore settimanali complessive di attività/presidio a favore di tutti i beneficiari (almeno 22 – rif. art.3) a cui va assicurata la bassa protezione.

Per presidio si intende l'attività educativa degli operatori sociali sia frontale che non frontale in riferimento al singolo beneficiario.

2. Inoltre il Soggetto gestore garantisce:
  - a) la reperibilità di un operatore dal lunedì al sabato dalle ore 23 alle ore 7 del mattino successivo e h24 durante le domeniche e le festività;
  - b) il presidio degli operatori come indicato nel precedente comma;
  - c) la funzione di coordinamento come da articolo 10;
  - d) l'accoglienza della persona e realizzazione di quanto previsto dal progetto;
  - e) l'attività di orientamento e di informazione ai destinatari per l'accesso alla rete dei servizi;
  - f) l'attività di sostegno e di accompagnamento individualizzato alle persone accolte;
  - g) l'attivazione dei nuovi inserimenti entro 14 giorni dalla data di convocazione della Commissione (rif. articolo 7) che ha definito l'inserimento, salvo eccezioni debitamente motivate e comunicate al Servizio Welfare e coesione sociale.
2. Per l'efficacia degli interventi il Soggetto gestore assicura la collaborazione con le altre realtà e servizi del territorio per l'attivazione di specifiche attività promozionali e di comunità per favorire l'inclusione sociale delle persone destinatarie;

## **Art. 10 Coordinamento**

1. Per la realizzazione del Servizio il Soggetto gestore assicura il coordinamento tecnico-operativo per almeno il 10% delle ore complessive del personale che opera a contatto con l'utenza.

2. L'attività di coordinamento è assicurata attraverso:

- a) l'organizzazione del lavoro mantenendo la coerenza e la connessione degli interventi degli operatori con le linee generali definite dal presente capitolato e da quanto definito dal progetto di accoglienza per ogni destinatario degli interventi;
- b) il monitoraggio costante della qualità degli interventi e la verifica/valutazione degli stessi attraverso riunioni periodiche con gli operatori;
- c) la gestione del lavoro dei volontari e degli "esperti per esperienza";
- d) promozione delle reti territoriali, definendo ogni possibile sinergia con altri servizi ed altre progettualità territoriali, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi e quanto specificato all'art. 5;
- e) il raccordo costante e collaborazione massima con i referenti sociali ed amministrativi del Servizio Welfare e Coesione sociale, partecipando anche ad eventuali incontri di monitoraggio;
- f) trasmissione ogni semestre (entro il 31 luglio e il 31 gennaio) al Servizio Welfare e coesione sociale di una relazione sull'andamento generale del Servizio, comprendente lo stato dell'arte sugli interventi attivati, gli esiti delle verifiche e del monitoraggio, valutazioni e time sheet del personale;
- g) trasmissione mensile di un prospetto riepilogativo dei posti letto occupati e di quelli liberi per ciascun alloggio gestito.

### **Art. 11**

#### **Risorse di personale dipendente, trattamento, requisiti**

1. Per lo svolgimento delle attività del Servizio, il Soggetto gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con il Comune di Trento, si avvarrà di personale in numero idoneo a consentire la realizzazione del Servizio, possibilmente di entrambi i sessi, secondo quanto specificato al presente e successivo articolo.
2. Il Soggetto gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1 il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
  - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
  - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
  - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
  - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
  - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
  - f) reperibilità;

- g) ROL ed ex festività;
- h) modalità di cambio appalto.
5. A decorrere dalla stipula della presente Convenzione, per quanto attiene gli operatori destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4 e per l'attività di coordinamento di cui all'art. 5 devono essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante *“Regolamento di esecuzione degli articoli 19,20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”*, Allegato 1, requisito minimo generale n. 7 dell'autorizzazione, e quelle previste al punto 2.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali vigente in Provincia Autonoma di Trento in ordine alla definizione dei profili professionali e alla rispondenza agli standard di qualità.
6. Il Soggetto gestore assicura oltre a quanto specificato nei precedenti commi anche un team di lavoro con formazione specifica e competenze trasversali adeguate:
- conoscenza delle problematiche sottese ai beneficiari del Servizio con cui si relazionerà maggiormente;
  - adozione di un atteggiamento non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione d'aiuto;
  - capacità di condividere il lavoro di gruppo, essere cooperativi e propositivi, essere utili attraverso le proprie competenze, assumere le proprie responsabilità, implementare le proprie capacità relazionali, sapere fare fronte alle difficoltà.
7. Il Soggetto gestore garantisce la continuità delle attività provvedendo immediatamente alla sostituzione del personale, compreso il coordinatore, assente per malattia, ferie o altro impedimento, con personale di pari qualifica professionale.
8. Il Soggetto gestore deve trasmettere al Servizio Welfare e coesione sociale, prima dell'avvio del Servizio e ogni qualvolta intervengano modifiche, l'elenco nominativo del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore complessivo di servizio assegnato.

## **Art. 12** **Clausola sociale**

1. Non si applica la clausola sociale e le procedure previste dai commi 4 e ss. dell'art. 32 della L.p. 2/2016.

## **Art. 13** **Volontari , “esperti per esperienza”, ulteriori figure**

1. In ragione delle finalità generali e degli obiettivi specifici (art. 5) del Servizio il Soggetto gestore si avvale anche dell'apporto di volontari (soci e non soci) che agiscono sotto la direzione del coordinatore del Servizio. Ai volontari deve essere assicurata specifica preparazione per le attività cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente Convenzione.



2. Il Soggetto gestore garantisce, inoltre, che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato ai sensi del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, e si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività sollevando espressamente il Comune di Trento da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente Convenzione. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel Progetto (nomi, qualifiche, ore d'impegno) è conservata dal Soggetto gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte del Comune.
3. Tra i volontari rientrano anche le persone "esperte per esperienza", ossia coloro che attraverso esperienze maturate e vissute di avversità, malattia, disabilità o per circostanze di vita, sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite non attraverso lo studio o l'educazione ma attraverso questa stessa esperienza. Il loro sapere esperienziale costituisce un valore aggiunto che integra il sapere professionale dell'operatore e contribuisce a migliorare le azioni e gli interventi, in quanto è un punto di forza in grado di fornire una diversa prospettiva a se stessi e alle persone destinatarie degli interventi.
4. Per gli "esperti per esperienza" possono essere previste forme e inquadramenti retributivi. Se impiegati come volontari si applica quanto precisato al comma 1 del presente articolo.
5. Il Soggetto gestore può avvalersi di altre persone esterne, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno svolgere attività inerenti il Servizio secondo quanto concordato con il coordinatore delle attività ed a seguito di adeguata formazione;

#### **Art. 14** **Formazione e supervisione**

1. Al personale impiegato per la realizzazione del Servizio, compreso il coordinatore, il Soggetto gestore garantisce la supervisione relativamente sia alla metodologia e all'analisi dei casi sia al supporto per l'elaborazione dei vissuti degli operatori per almeno n. 16 (sedici) ore all'anno.
2. Al personale volontario il Soggetto gestore assicura, ai sensi dell'art. 14, adeguata preparazione sulle attività ed i compiti che andranno a svolgere, per migliorare l'apporto individuale e il lavoro di squadra, ed assicura il supporto e l'affiancamento necessario, anche attraverso interventi di supervisione, finalizzati a prevenire il burn-out.

#### **Art. 15** **Obblighi assicurativi e di sicurezza**

1. Il Soggetto gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose del Soggetto gestore stesso, di terzi e dell'Amministrazione comunale.
2. Il Soggetto gestore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste per la realizzazione del Servizio; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. A tale scopo il Soggetto gestore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale, compresi i volontari e gli “esperti per esperienza” operante nell’ambito del Servizio.
4. E’ obbligo del Soggetto gestore rispettare e far rispettare al proprio personale per l’esecuzione delle attività tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
5. Il Soggetto gestore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 16**

##### **Riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. Il Soggetto gestore ha l’obbligo di rispettare e di far rispettare a tutto il personale e ai volontari, la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza durante la realizzazione del Servizio, impegnandosi a non consentire l’accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell’ambito del Servizio.
2. Il Comune di Trento e il Soggetto gestore sono tenuti al rispetto e all’applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
3. Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Trento ed il Soggetto gestore sono contitolari del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione. Il rapporto è disciplinato da specifico accordo, parte integrante della presente convenzione, ancorché non materialmente allegato.

#### **Art. 17**

##### **Codice di comportamento e disposizione anticorruzione**

1. Il Soggetto gestore è tenuto nella realizzazione del Servizio al rispetto degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO approvato con deliberazione della Giunta comunale 28.12.2016 n. 250 (rinvenibile sul sito dell’Amministrazione comunale – [www.comune.trento.it](http://www.comune.trento.it)) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e parner il suddetto Codice, pena la risoluzione della convenzione e la decadenza dal contributo.
2. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il Soggetto gestore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione delle attività finalizzate alla realizzazione del Servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.

3. Il Soggetto gestore con la stipula della presente convenzione attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

#### **Art. 18**

#### **Altri obblighi e prerogative del Soggetto gestore in relazione allo svolgimento del Servizio**

1. Per facilitare la realizzazione del Servizio il Soggetto gestore mette a disposizione degli operatori:
  - attrezzature informatiche per la redazione della reportistica, per la gestione delle attività di back office;
  - telefoni cellulari attivi nelle ore previste per gli interventi del Servizio;
2. Viene assicurata dal Soggetto gestore massima diligenza nella realizzazione del Servizio e garantisce:
  - il controllo, tramite il coordinatore, del comportamento professionale degli operatori sociali in termini di rispetto delle indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni e gli orari stabiliti;
  - la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi.
  - la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, dell'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'articolo 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.
3. Il Soggetto gestore, accreditato in via definitiva, ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi dell'art. 20 della L.p. 13/2007 e dell'art. 6 del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, per l'aggregazione funzionale "Età Adulta" si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento e ogni altro obbligo ivi previsto.

#### **Art. 19**

#### **Risorse finanziarie e modalità di erogazione del contributo**

1. Il Comune di Trento, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, eroga un contributo complessivo massimo di euro 666.000,00 per l'intera durata della

presente convenzione, determinato secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Bando, fermo restando i limiti annuali come di seguito indicati:

Periodo	Contributo massimo
Dal 1 aprile al 31 dicembre 2023	€ 166.500,00
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024	€ 222.000,00
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025	€ 222.000,00
Dal 1 gennaio al 31 marzo 2026	€ 55.500,00

2. Non è ammessa alcuna compensazione tra le annualità.
3. Detti importi comprendono il rimborso dell'80% delle spese ammesse ed effettivamente. Resta a carico del soggetto gestore il restante 20%, come specificato all'art. 12 del Bando.
4. Il contributo, riconosciuto a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate, decurtate delle eventuali entrate, per la realizzazione del Servizio, sarà liquidato in n. 4 (quattro) ratei annuali, ogni rateo pari al 25% del contributo concesso nell'anno di riferimento.
5. Per l'erogazione dei ratei di contributo il Soggetto gestore deve presentare al Servizio Welfare e coesione sociale una specifica domanda di liquidazione:
  - a) dopo il 31 marzo, per il periodo gennaio – marzo;
  - b) dopo il 30 giugno, per periodo aprile – giugno;
  - c) dopo il 30 settembre, per il periodo luglio – settembre;
  - d) dopo il 31 dicembre ed entro febbraio dell'anno successivo per il periodo ottobre - dicembre.
6. Per l'anno 2023 verranno erogati due ratei pari al 33% del contributo previsto e il terzo rateo a saldo secondo le scadenze di cui al comma 5 lettere b), c) e d) e le modalità di cui ai commi successivi.
7. Per l'anno 2026 il contributo previsto verrà erogato in un unico rateo dopo il 31 marzo, allegando la documentazione prevista al comma 9 e applicando quanto previsto nei commi successivi.
8. A ciascuna domanda di liquidazione dei ratei dei punti a), b) e c) del comma precedente, è necessario allegare la documentazione indicata all'art. 10, comma 2, lett, f) e g) della presente convenzione ed un rendiconto indicante le spese sostenute e le entrate conseguite fino al periodo di riferimento.
9. Alla domanda di liquidazione del punto d) del comma 5 va allegata la seguente documentazione:
  - a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentate del Soggetto gestore dalla quale risulti la regolare esecuzione delle attività previste, l'ammontare delle entrate conseguite e delle spese sostenute nell'intero anno e il possesso della documentazione idonea a comprovare le spese sostenute per un importo non inferiore a quello del contributo;

- b) la relazione illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto gestore, contenente la descrizione delle attività svolte e gli elementi per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi;
  - c) il rendiconto economico annuale, indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute secondo quanto definito all'articolo 12 del Bando e le eventuali entrate conseguite riconducibili al Servizio nell'anno di riferimento;
  - d) la relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel consuntivo;
  - e) la documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute;
  - f) la documentazione di cui 10, comma 2, lett, f) e g) della presente convenzione.
10. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi degli articoli 12 e 13 del Bando, qui richiamato integralmente.
11. Se in sede di rendicontazione annuale di cui al lettera d) del comma 5, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e le eventuali entrate conseguite e correlate al Servizio risulti superiore ai limiti di contributo stabiliti al comma 1, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.
12. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito del Comune di Trento sino alla data dell'effettivo versamento.
13. Il Servizio Welfare e coesione sociale può in ogni caso chiedere in qualsiasi momento chiarimenti e specificazioni in merito alle spese sostenute nel corso dell'esecuzione delle attività previste per la realizzazione del Servizio.

## **Art. 20**

### **Decadenza, rinuncia e revoca del contributo**

1. Il Soggetto gestore decade dal contributo:
  - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
  - b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
  - c) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento in materia di autorizzazione, accreditamento dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale, DPGP n. 3-78/Leg del 09/04/2018;
  - d) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 15, comma 2. della presente convenzione.
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto gestore deve essere comunicata al Comune di Trento – Servizio Welfare e coesione sociale con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi.
3. In caso di revoca/sospensione (totale o parziale) del contributo da parte del Comune di Trento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione della presente convenzione o in caso

di inadempienze di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) del Bando, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto gestore si obbliga a mettere a disposizione il personale coinvolto per la realizzazione del Servizio al Comune di Trento o al soggetto eventualmente individuato dallo stesso in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto gestore.
5. È fatto obbligo al Soggetto gestore di mantenere il Comune di Trento sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento delle attività previste nell'ambito del Servizio.

## **Art. 21**

### **Revisione della convenzione**

1. La presente convenzione può essere soggetta a revisione solo in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva. La revisione è effettuata attraverso una progettazione congiunta tra il Comune di Trento e il Soggetto gestore di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web del Comune di Trento utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. Tale progettazione si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione.
2. Qualora dall'esito della progettazione di cui al comma precedente si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo non può essere superiore al 20% del contributo annuo. In ogni caso l'eventuale aumento è subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio comunale.
3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti nazionali e provinciali connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

## **Art. 22**

### **Obblighi di tracciabilità**

1. Il Soggetto gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora il Soggetto gestore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione

precedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.
5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, l'eventuale codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) che verrà comunicato dall'Amministrazione conveniente.

### **Art. 23**

#### **Vigilanza e monitoraggio**

1. Il Comune di Trento, tramite il Servizio Welfare e coesione sociale si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza e monitoraggio sullo svolgimento delle attività previste per la realizzazione del Servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di contributo.

### **Art. 24**

#### **Disposizioni finali**

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto gestore.
2. La presente convenzione verrà stipulata secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed è da considerarsi soggetta a registrazione nella misura indicata nella Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto gestore.